

REGOLAMENTO (CEE) N. 4009/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che fissa i contingenti, per il 1988, applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame in provenienza dalla Spagna, nonché talune modalità per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/86 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, a seguito di un errore materiale che deve essere rettificato, l'atto di adesione non ha previsto l'applicazione di restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti della sottovoce 0407 00 30 della nomenclatura combinata in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che, pertanto, tali restrizioni non sono state previste neanche nel regolamento (CEE) n. 3792/85 per le importazioni in Portogallo in provenienza dalla Spagna; che, in attesa della summenzionata rettifica, il regolamento (CEE) n. 619/86 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1996/86⁽³⁾, ha istituito le suddette restrizioni sotto forma di misure transitorie valide fino al 31 dicembre 1987; che ai sensi del regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio⁽⁴⁾, il periodo di cui all'articolo 257 dell'Atto è stato prolungato fino al 31 dicembre 1990; che pertanto un contingente può essere fissato per il 1988;

considerando che i contingenti iniziali applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame, provenienti dalla Spagna, sono stati fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 619/86; che occorre fissare i contingenti per il 1988 applicando loro il tasso minimo d'incremento annuo del 10 % di cui all'ar-

ticolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3792/85; che i suddetti contingenti vanno aggiunti a quelli applicabili a norma dell'articolo 269 dell'atto di adesione, alle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che è opportuno stabilire modalità d'applicazione analoghe a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 619/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti che la Repubblica portoghese può applicare, nel 1988, all'importazione di taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame in provenienza dalla Spagna, sono fissati come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 619/86 si applicano ai contingenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 51.

⁽³⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 28.

⁽⁴⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.